ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XCV**
n. **4**

RELAZIONE
SULLO STATO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

(Aggiornata al 30 aprile 2020)

(Articolo 37, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

Presentata dal Ministro della giustizia

(CARTABIA)

Trasmessa alla Presidenza il 2 settembre 2021

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Al sig. Capo di Gabinetto

E, p.c., al sig. Capo del Dipartimento

OGGETTO:	Relazione al Parlamento sullo stato delle spese di giustizia – Art. 37, comma 16, del decreto-legge n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011 – Contributo della Direzione generale degli affari interni. Rif. prot. DAG n. 143207.E del 09/07/2021.

Riferimenti normativi

Con l'art. 37, comma 16, del decreto-legge n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, è stato previsto che, "*a decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente*".

L'art. 37, comma 17, del decreto-legge citato dispone, inoltre, che se "*dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate in bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento*".

Spese di giustizia e capitoli di bilancio

Tra le "*spese di giustizia*" rientrano quelle relative allo svolgimento del processo penale e per le intercettazioni (che sono sempre anticipate dall'erario, salvo l'eventuale recupero a carico del condannato), quelle relative al processo civile quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quelle per la magistratura onoraria.

Ai fini del monitoraggio delle spese di giustizia e per una specifica allocazione delle stesse, nel bilancio del Ministero della giustizia sono stati previsti tre distinti capitoli (1360, 1362 e 1363):

- sul capitolo 1360 "*spese di giustizia*" viene imputata la generalità delle spese processuali quali, ad esempio, quelle per consulenti, periti, traduttori, custodi, difensori, giudici popolari, testimoni, trasferte per il compimento di atti processuali;
- sul capitolo 1363 "*spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni*", vengono imputate le spese per le intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali;
- il capitolo 1362 accoglie, invece, la spesa relativa alle indennità spettanti alla magistratura onoraria.

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.10-08-2021.0028627.E_Relazionealparlamentospesedigiustizia.pdf pag. 1 di 12

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68851 – prot.dag@giustiziacert.it

Camera dei Deputati ARRIVO 02 settembre 2021 Prot: 2021/0001159/TN - Doc. firmato digitalmente da: Ministero della Giustizia

Capitolo 1360 *"spese di giustizia"*

ANNO 2020

Nell'anno 2020 lo stanziamento definitivo del cap. 1360, p.g. 1, è pari ad euro 599.453.037, mentre, ad oggi, considerate le recenti richieste pervenute a questa Amministrazione dagli uffici dei funzionari delegati dislocati sul territorio, è stata sostenuta una spesa (in via di accertamento definitivo) superiore ai 630 milioni di euro. Dalla gestione finanziaria dell'anno 2020, ad oggi, sono dunque emerse situazioni debitorie pregresse fuori bilancio al 31.12.2020 **per circa 34 milioni di euro**. Anche per il trascorso anno 2020, nonostante il lungo periodo di sospensione delle attività giudiziarie, i dati acquisiti consentono di affermare che la spesa è stata maggiore rispetto alle somme disponibili.

- **Capitolo 1360, p.g. 1, anno 2020**

capitolo	dotazione iniziale di bilancio	variazione di bilancio	stanziamento definitivo	spesa relativa anno 2020	di cui debiti fuori bilancio
1360/1	552.990.940	46.462.097	599.453.037	633.000.000*	**34.000.000***

* in via di accertamento definitivo

Si indicano di seguito le principali voci di spesa che hanno concorso a formare il totale della spesa di giustizia relativa al cap. 1360 nell'ultimo biennio, tenendo anche conto della rilevazione che viene condotta dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa sulle spese di giustizia iscritte nel registro delle spese pagate dall'Erario (mod. 1/A/SG):

Voci di Spesa cap. 1360	Anno 2020*	anno 2019
ausiliari del magistrato (consulenti, periti, traduttori, ecc.) – dati ***DGSTAT*** al netto di imposte e oneri	119.000.000	130.000.000
difensori di ufficio e di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato – dati ***DGSTAT*** al netto di imposte e oneri	364.000.000	359.000.000
spese per la notificazione di atti giudiziari	39.000.000	42.000.000
spese di custodia – dati ***DGSTAT***	11.000.000	13.000.000
altre voci (giudici popolari, trasferte, testimoni, spese straordinarie, IRAP, stampa, IVA, cassa di previdenza, ecc.)	100.000.000	105.000.000
TOTALE	633.000.000*	649.000.000

*dati provvisori, in via di accertamento definitivo

In particolare, i dati in possesso evidenziano una spesa in costante aumento, essenzialmente imputabile ai costi crescenti della spesa per i difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che negli ultimi anni è passata dai 178 milioni circa dell'anno 2012 ai 215 milioni circa dell'anno 2015, ai 271 milioni circa dell'anno 2016, ai 323 milioni circa dell'anno 2017, fino ai 366 milioni circa dell'anno 2018 e ai 395 milioni circa dell'anno 2019 (dati del consuntivo di spesa trasmessi dagli uffici giudicanti, comprensivi di IVA e cassa forense).
Nell'anno 2020 si registra una spesa per difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato di circa 393 milioni di euro (dati del consuntivo di spesa trasmessi dagli uffici giudicanti, comprensivi di IVA e cassa forense), in lieve flessione rispetto a quella registrata nell'anno 2019. Il dato riferibile all'anno 2020, in ogni caso, deve essere letto alla luce della situazione di emergenza sanitaria che ha fortemente condizionato l'attività processuale con la sospensione o il rinvio dei giudizi civili e penali.

Premesso che le spese di giustizia derivano direttamente dall'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dell'autorità giudiziaria, sul quale questa amministrazione non può in alcun modo interferire,

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.10-08-2021.0028627.E_Relazionealparlamentospesedigiustizia.pdf pag. 2 di 12

Camera dei Deputati ARRIVO 02 settembre 2021 Prot: 2021/0001159/TN - Doc. firmato digitalmente da: Ministero della Giustizia

giova ricordare che tali spese hanno natura obbligatoria e che i relativi parametri di erogazione sono regolati da norme di legge, ragion per cui eventuali risparmi possono essere conseguiti soltanto con l'adozione di provvedimenti normativi che incidano su istituti ed attività previste a garanzia del procedimento giurisdizionale.

Per quanto sopra, al fine di individuare le ragioni dell'incremento della spesa per difensori, si può segnalare che, con decreto interdirigenziale del 23 luglio 2020 - posto in essere ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 115/2002 e registrato dalla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021 al n. 40 -, è stato aumentato il limite di reddito al di sotto del quale si può ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (il cui adeguamento biennale agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è obbligatorio per legge: art. 67 del d.P.R. n.115/2002), con la conseguenza che l'ammissione di un maggior numero di soggetti al beneficio determina un maggior onere complessivo a carico dell'Erario.

Servizio amministrativo di gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile

Come noto, Poste Italiane S.p.A. ha espletato, nella vigenza del disposto dell'art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, il servizio postale di notifica degli atti giudiziari quale fornitore del servizio universale.

Il Ministero della giustizia, in data 15 luglio 2004, aveva sottoscritto con Poste Italiane S.p.A. una prima convenzione relativa al servizio amministrativo per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile (con durata fino al 31 dicembre 2006), nonché, in data 26 settembre 2007, una seconda convenzione relativa al medesimo servizio (con durata dall'1 ottobre 2007 al 30 settembre 2010), nonché ancora, in data 29 settembre 2010, una terza convenzione (con durata fino al 30 settembre 2013), nonché infine, in data 21 dicembre 2016, una quarta convenzione per il periodo dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Nell'anno 2018, all'indomani dell'entrata in vigore del disposto dell'art. 1, comma 57, della legge 4 agosto 2017 n. 124 ("*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*"), pubblicata sulla G.U. del 14 agosto 2017, n. 189 – che, come noto, in un'ottica di apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta delle notificazioni di atti giudiziari, ha disposto l'abrogazione, a far data dal 10 settembre 2017, dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che attribuiva "in esclusiva" al fornitore del servizio postale universale, Poste Italiane S.p.A., il servizio di notifica degli atti giudiziari – l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 77/18/CONS del 20 febbraio 2018, ha approvato il "*regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285*", in vigore dal 1 marzo 2018 (ossia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità).

Successivamente il Ministero dello sviluppo economico, con decreto del 19 luglio 2018, ha approvato il "*disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada*" (in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 208 del 7.9.2018).

Tuttavia, fino a che i soggetti privati diversi da Poste Italiane S.p.A. non avranno ottenuto le licenze individuali di cui al citato art. 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non potranno partecipare a procedure selettive per l'affidamento del servizio di notifica degli atti giudiziari.

Poiché dunque, alla data del 13 dicembre 2018, nessun soggetto diverso da Poste Italiane S.p.A. aveva ottenuto la citata licenza individuale, in applicazione del disposto dell'art. 63, comma 2, lett. *b)* del d.l. 18 aprile 2016, n. 50 (che prevede l'avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione quando i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché "*la concorrenza è assente per motivi tecnici*") e allo scopo di assicurare la continuità del servizio e di tutelare il sotteso interesse pubblico generale, il Ministero della giustizia, con determina del 13 dicembre 2018, ha disposto di prorogare l'affidamento a Poste Italiane S.p.A. del servizio in questione

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.10-08-2021.0028627.E_Relazionealparlamentospesedigiustizia.pdf pag. 3 di 12

Camera dei Deputati ARRIVO 02 settembre 2021 Prot: 2021/0001159/TN - Doc. firmato digitalmente da: Ministero della Giustizia

per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 2019, alle condizioni previste dalla già citata convenzione stipulata in data 21 dicembre 2016 e dalle successive modifiche, precisando che la convenzione prorogata si intenderà comunque risolta di diritto ove il relativo servizio sia aggiudicato all'esito dell'espletanda gara. La convenzione in esame è stata dunque prorogata per l'anno 2019 con atto sottoscritto in data 13-14 dicembre 2018 (approvato con atto sottoscritto in data 20-29 novembre 2019 e registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 2019 al n. 2369), alle condizioni previste dalla convenzione stipulata in data 21 dicembre 2016 e dalle successive modifiche.

Nei primi mesi dell'anno 2019 alcuni soggetti privati hanno ottenuto le licenze individuali di cui al citato art. 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per lo svolgimento del relativo servizio in ambito regionale e nazionale.

Il Ministero della giustizia, in ottemperanza al disposto dell'art. 9 del citato Regolamento Agcom, nonché all'esito dei lavori dell'apposito tavolo tecnico istituito presso l'Ufficio di Gabinetto, ha dunque in primo luogo diramato (disponendone altresì la pubblicazione sul sito internet) le linee guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, adottate dalla Direzione generale della giustizia civile in data 12.3.2019. Successivamente questa stessa Direzione generale ha provveduto a riscontrare le numerose richieste di chiarimento pervenute da vari operatori postali, fornendo, sempre all'esito delle opportune interlocuzioni interne e d'intesa con il sig. Capo di Gabinetto, alcune indicazioni integrative.

Per completezza di esposizione preme rappresentare che, con riferimento a tali linee guida, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 23.7.2019, ha reso il parere ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (AS1610, pubblicato sul bollettino settimanale dell'Autorità medesima n. 35 dell'anno XXIX e sul sito istituzionale in data 2.9.2019), rilevando "*talune criticità concorrenziali*" nonché formulando "*alcune osservazioni affinché il sistema delle nuove licenze individuali speciali sia effettivamente orientato ai principi di apertura del mercato, semplificazione e non discriminazione*". Il Capo di Gabinetto del 6.10.2019 ha prontamente fornito all'Autorità gli opportuni chiarimenti in ordine ai profili di interesse del Ministero della giustizia, evidenziando in particolare:

- quanto alla dedotta sussistenza di analogo obbligo formativo in capo a Poste Italiane S.p.A., quanto meno con riferimento al personale di nuova contrattualizzazione: **che** l'art. 9 del citato regolamento approvato dall'Agcom con delibera n. 77/18/CONS del 20 febbraio 2018, nel dare attuazione al disposto dell'art. 1, comma 58, della legge n. 124/2017, ha individuato quali destinatari dell'obbligo in questione solo "*i titolari di licenze speciali*", tra i quali non figura Poste Italiane S.p.A.; **che** pertanto non rientra pertanto tra le competenze del Ministero della giustizia stabilire se, alla stregua della vigente cornice normativa, Poste Italiane S.p.A. debba o meno munirsi, nell'attuale contesto normativo e regolamentare di riferimento, di licenza speciale per (continuare a) svolgere il servizio di notifica in questione;
- quanto alle evidenziate "*lacune di natura informativa e organizzativa*" relative all'espletamento della procedura formativa: **che** il disposto dell'art. 9 attribuiva a questa Amministrazione unicamente il compito di fornire indicazioni di carattere generale – per l'appunto denominate "*linee guida*" – cui avrebbero dovuto conformarsi "*il programma e i contenuti dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera c), nonché le modalità di svolgimento degli esami finali*"; **che**, in tale contesto, attraverso l'adozione delle linee guida e dei successivi chiarimenti si è adeguatamente assolto a tale compito, operando al fine di assicurare un livello uniforme e idoneo della qualità del servizio.

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.10-08-2021.0028627.E_Relazionealparlamentospesedigiustizia.pdf pag. 4 di 12

Camera dei Deputati ARRIVO 02 settembre 2021 Prot: 2021/0001159/TN - Doc. firmato digitalmente da: Ministero della Giustizia

Successivamente l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito dell'attività preparatoria finalizzata all'aggiornamento delle linee guida sugli affidamenti di servizi postali, ha, con delibera del Consiglio del 30 ottobre 2019, istituito un "*tavolo tecnico finalizzato all'avvio di un confronto con tutti i soggetti coinvolti e ad individuare possibili soluzioni condivise*" rispetto ad "*alcune problematiche segnalate dagli operatori economici*" e, in particolare, "*la questione relativa alla formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, disciplinata con le apposite Linee guida emanate dal Ministero della Giustizia in data 12/3/2019 che, da quanto è emerso, sembrerebbe precludere l'accesso alle gare agli operatori postali diversi da Poste Italiane*" (e ciò a causa di lacune sia "*di natura informativa (circa i contenuti dei corsi di formazione, le concrete modalità di svolgimento dei medesimi, i precisi contenuti delle prove di esame e l'indicazione delle sessioni di queste prove di esame)*", sia "*di tipo organizzativo quale, ad esempio, l'indisponibilità degli uffici UNEP a svolgere le funzioni di affiancamento ad essi attribuite nell'ambito del processo formativo*").

All'esito della riunione del 18 novembre 2019 (svoltasi alla presenza dei rappresentanti del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), il Ministero della giustizia ha svolto tutti gli approfondimenti di propria competenza e predisposto un nuovo testo delle citate linee guida, che tiene conto anche dell'esito degli ulteriori lavori svoltisi presso l'ANAC e, segnatamente, delle osservazioni formulate dagli operatori economici. All'inizio del corrente anno 2020 tale testo è stato sottoposto al parere dei soggetti istituzionali partecipanti al tavolo e verrà di qui a poco formalmente diramato.

Poiché dunque, alla fine del 2019, nessuna delle imprese private titolari di licenza individuale speciale ha completato le attività di formazione del personale da adibire all'accettazione e al recapito degli atti giudiziari, nonché alla consegna degli invii inesitati, il Ministero della giustizia, allo scopo di assicurare la continuità del servizio e di tutelare il sotteso interesse pubblico generale, ha determinato di prorogare la validità e l'efficacia della convenzione in essere con Poste Italiane S.p.A. per l'anno 2020 (sempre con la precisazione che la convenzione prorogata si intenderà comunque risolta di diritto ove il relativo servizio sia aggiudicato all'esito dell'espletanda gara), con atto sottoscritto in data 18 dicembre 2019.

Parallelamente, nel corso del 2019, il Ministero della giustizia ha avviato le attività di propria competenza per la definizione dei contenuti del capitolato dell'espletanda gara aperta (*ex* art. 60 d.lgs. 50/2016) per l'affidamento dei servizi di recapito degli atti giudiziari per il Ministero della giustizia, compresi i servizi postali a monte e a valle. In particolare, con nota del Direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie del 17 settembre 2019 (prot. DOG n. 167158.U e DAG n. 177244.E), "*perseguendo l'obiettivo innanzi tutto di economia di spesa e di iter procedurali, nonché di assicurare l'uniformità delle condizioni per tutti gli uffici giudiziari, una maggiore celerità nell'espletamento della gara e la riduzione del rischio di eventuali contenziosi*", ha formalmente richiesto a Consip S.p.A. lo "*svolgimento su delega della procedura di gara per l'affidamento del servizio di notifica degli atti giudiziari in materia penale e civile ai titolari di licenze individuali speciali*".

Al riguardo si rappresenta che sono ancora in corso le attività di competenza del Ministero della giustizia per la definizione dei contenuti del capitolato dell'espletanda gara aperta (*ex* art. 60 d.lgs. 50/2016) per l'affidamento dei servizi di recapito degli atti giudiziari per il Ministero della giustizia, compresi i servizi postali a monte e a valle, e per l'individuazione dello strumento contrattuale idoneo a consentire a Consip S.p.A. lo svolgimento dell'attività richiesta con atto della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del 10 dicembre 2020 prot.DOG.10/12/2020.020866.U):

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.10-08-2021.0028627.E_Relazionealparlamentospesedigiustizia.pdf pag. 5 di 12

Camera dei Deputati ARRIVO 02 settembre 2021 Prot: 2021/0001159/TN - Doc. firmato digitalmente da: Ministero della Giustizia

infatti, le interlocuzioni avviate con Consip S.p.A., finalizzate all'individuazione dello strumento contrattuale idoneo a consentire lo svolgimento dell'attività richiesta, hanno subito un'inattesa ed imprevedibile sospensione a causa dell'emergenza epidemiologica fin dai primi mesi del 2020.
Inoltre, alla data del 9 ottobre 2020, sono pervenute le attestazioni di svolgimento dei corsi di formazione soltanto da parte di 7 società, di cui due titolari di licenza di tipo B2 (notifiche sole contravvenzioni in ambito regionale), due titolari di licenza di tipo A2 (notifiche atti giudiziari e contravvenzioni in ambito regionale), due titolare di licenza A1 (notifiche atti giudiziari e contravvenzioni in ambito nazionale) ed una titolare di licenze A2 e B1 (notifiche sole contravvenzioni in ambito nazionale; pertanto, solo di recente è emersa la possibilità fattuale di riattivare le interlocuzioni con Consip S.p.A. per la gestione della gara per l'affidamento del servizio, nonostante la perdurante difficoltà di gestione derivante dalla situazione epidemiologica in atto.
Quanto sopra ha determinato, con atto sottoscritto in data 18 dicembre 2020, la proroga dell'affidamento a Poste Italiane S.p.A., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. *b)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del servizio amministrativo per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile anche per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 2021, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata in data 21 dicembre 2016 (approvata con atto del 19 settembre 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2017 al n. 1-2344).
Tanto chiarito, si evidenzia che, nel corso del 2020, in virtù degli accordi sottoscritti, sono stati effettuati i seguenti pagamenti a favore di Poste Italiane S.p.A.:

- in data 11/12/2020 si è provveduto a pagare le restanti fatture emesse da Poste Italiane S.p.A. nell'anno 2019 e relative alle prestazioni rese da agosto a dicembre dello stesso anno pari ad € 6.636.059,94, IVA compresa, utilizzando il decreto d'impegno n. 15503 del 10/12/2019;
- in data 14/12/2020 si è provveduto a pagare le fatture emesse da Poste Italiane S.p.A. nell'anno 2020 e relative alle prestazioni rese da gennaio a settembre dell'anno 2020 pari ad € 10.296.701,09, IVA compresa, utilizzando il decreto d'impegno n. 11867 del 02/12/2020.

Alla data odierna, dunque, il debito verso Poste Italiane S.p.A. è circoscritto alle prestazioni rese nell'ultimo trimestre dell'anno 2020 e nei confronti del quale si utilizzerà la somma disponibile di € 8.174.934,91 del decreto d'impegno n. 11867 del 02/12/2020.

ANNO 2021

Nell'anno 2021 lo stanziamento di bilancio del cap. 1360, p.g. 1, "*spese di giustizia*" è pari ad **euro 592.990.940**, a fronte di un fabbisogno che, su base previsionale, anche per quest'anno, risulta superiore allo stanziamento iniziale accordato e che può essere quantificato, in via prudenziale, **in misura non inferiore ai 600 milioni di euro**.
Detta previsione di spesa è stata effettuata monitorando i dati relativi alla spesa sostenuta dagli uffici giudiziari nel primo quadrimestre dell'anno (pari a circa 225 milioni di euro, dati del consuntivo di spesa trasmessi dagli uffici territoriali e in via di accertamento definitivo) e comparando gli stessi con quelli osservati negli ultimi anni. Tale *modus procedendi* sembra essere il più idoneo a verificare, entro il mese di giugno, l'andamento della spesa di giustizia, consentendo di evidenziare sentori dai quali desumere che stiano per verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio.
Tuttavia, occorre evidenziare che la spesa di giustizia è in sé una spesa piuttosto variabile, condizionata dal numero di processi, dalla celerità con cui vengono effettuate le liquidazioni giudiziarie, nonché da parametri reddituali (come nel caso del patrocinio a spese dello Stato, il cui limite di reddito per l'ammissione viene, come detto, aggiornato ogni due anni), con la conseguenza

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.10-08-2021.0026627.E_Relazionealparlamentospesedigiustizia.pdf pag. 6 di 12

Camera dei Deputati ARRIVO 02 settembre 2021 Prot: 2021/0001159/TN - Doc. firmato digitalmente da: Ministero della Giustizia

che non è possibile prevedere, con precisione, quella che potrà essere la spesa che verrà sostenuta in un dato anno.
Di seguito, si indica il dato di spesa monitorato nel primo quadrimestre dell'anno 2021, raffrontato con quello rilevato nei periodi quadrimestrali degli anni 2020 e 2019.

- CAPITOLO 1360 – *Spesa monitorata nel I quadrimestre dell'anno 2021*

anno 2021	spesa di giustizia monitorata presso gli uffici giudiziari	spesa relativa alla notificazione di atti giudiziari monitorata presso gli uffici giudiziari	totale spesa I quadrimestre
	216.000.000	9.000.000	225.000.000*

*dati provvisori, in via di accertamento definitivo

- CAPITOLO 1360 – *Spesa quadrimestrale monitorata negli anni 2021, 2020 e 2019*

	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre	SPESA TOTALE
anno 2021	225.000.000*			
anno 2020	222.000.000	208.000.000	203.000.000	633.000.000
anno 2019	225.000.000	213.000.000	211.000.000	649.000.000

*dati provvisori, in via di accertamento definitivo

Capitolo 1363 "*spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni*"

ANNO 2020

Nell'anno 2020 è stata sostenuta una spesa di circa 177 mln di euro, inferiore dunque allo stanziamento definitivo di bilancio del cap. 1363 (pari a complessivi euro 193.318.734), con conseguente insussistenza di situazioni debitorie.

Capitolo 1363, p.g. 1, anno 2020

Cap.	dotazione iniziale di bilancio	variazioni di bilancio	stanziamento definitivo	spesa relativa all'anno 2020	**debiti fuori bilancio**
1363	216.718.734	- 23.400.000	193.318.734	177.000.000	**0**

Posizioni debitorie
I dati in possesso evidenziano, nel corso degli ultimi 10 anni, una significativa riduzione della spesa per intercettazioni: si è infatti passati dai 300/280 milioni di euro rilevati rispettivamente negli anni 2009 e 2010 ad una spesa di circa 245 milioni di euro dell'anno 2015 e di circa 205 milioni di euro nell'anno 2016, aumentata a circa 230 milioni di euro nel solo anno 2017.
Considerando il solo triennio 2018 – 2020 il *trend* è sempre improntato al risparmio della spesa: nell'anno 2018 diminuisce a circa 205 milioni di euro, per arrivare a circa 200 milioni di euro nell'anno 2019 e a circa 177 milioni di euro nell'anno 2020. Per quest'ultimo dato, occorre considerare il notevole risparmio registrato nella spesa per le intercettazioni alla luce del periodo di emergenza sanitaria che ha fortemente condizionato l'andamento dell'iter processuale, specialmente nel periodo di sospensione delle attività processuali.

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.10-08-2021.0028627.E_Relazionealparlamentospesedigiustizia.pdf pag. 7 di 12

Camera dei Deputati ARRIVO 02 settembre 2021 Prot: 2021/0001159/TN - Doc. firmato digitalmente da: Ministero della Giustizia

Giova ancora una volta ricordare, in linea generale, che anche le spese in esame hanno natura obbligatoria, derivando direttamente dall'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dell'autorità giudiziaria (sulla quale questa Amministrazione non può in alcun modo interferire).

ANNO 2021

Per il primo quadrimestre dell'anno 2021 gli uffici giudiziari hanno sostenuto, come risulta dai dati ad oggi comunicati dai funzionari delegati, una spesa di circa 58 milioni di euro (dati del consuntivo di spesa trasmessi dagli uffici di Procura e in via di accertamento definitivo).

Nell'anno 2021 lo stanziamento di bilancio del cap. 1363 è di euro 213.718.734, a fronte di una spesa presunta che, su base previsionale, può essere quantificata in linea con lo stanziamento di bilancio.

La previsione di spesa è stata quantificata sulla base della spesa monitorata nel primo quadrimestre dell'anno in corso, tenendo altresì conto della spesa osservata negli ultimi tre esercizi.

Anche per le intercettazioni, come per la generalità delle spese di giustizia, si deve comunque tener presente che non è possibile prevedere, con precisione, quella che potrà essere la spesa di un dato anno, essendo detta tipologia di spesa fortemente condizionata da imprevedibili esigenze processuali, nonché dai tempi con cui gli uffici giudiziari procedono alla liquidazione delle fatture (che avviene con decreto del magistrato); attività questa che, tra l'altro, risente delle note carenze di personale che da anni affligge gli uffici giudiziari.

Per completezza, di seguito si indica il dato di spesa monitorato nel primo quadrimestre dell'anno 2021, raffrontato con quello rilevato nei periodi quadrimestrali degli anni precedenti.

- CAPITOLO 1363 – *Spesa monitorata nel I quadrimestre dell'anno 2021*

	spesa di giustizia monitorata presso gli uffici giudiziari
anno 2021	58.000.000*

- CAPITOLO 1363 – *spesa per l'intercettazione monitorata negli anni 2021, 2020 e 2019.*

	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre	SPESA TOTALE
anno 2021	58.000.000*			
anno 2020	51.000.000	54.000.000	72.000.000	177.000.000*
anno 2019	63.000.000	67.000.000	70.000.000	200.000.000

* dati provvisori, in via di accertamento definitivo

Razionalizzazione della spesa per intercettazione

Al riguardo si segnala che, al fine di dare attuazione al dettato normativo di cui all'art. 1, commi 88, 89, 90 e 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario"), con decreto del 29.3.2017 il Ministro della giustizia aveva provveduto ad istituire uno specifico Gruppo di lavoro onde concludere rapidamente il complesso lavoro di ricognizione, analisi ed elaborazione necessario alla tempestiva e compiuta adozione dei decreti interministeriali sia per le prestazioni obbligatorie sia per le funzionali e dei decreti legislativi attuativi della legge, allo scopo di assicurare una effettiva riconduzione della spesa

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.10-08-2021.0028627.E_Relazionealparlamentospesedigiustizia.pdf pag. 8 di 12

Camera dei Deputati ARRIVO 02 settembre 2021 Prot: 2021/0001159/TN - Doc. firmato digitalmente da: Ministero della Giustizia

per le intercettazioni ad un canone rispondente, da un lato, alle necessità degli uffici giudiziari che dispongono le operazioni e, dall'altro, ai reali costi attualmente sostenuti dagli operatori del settore. Questa Direzione generale ha partecipato attivamente alle attività del gruppo di lavoro, contribuendo all'adozione del decreto interministeriale 28 dicembre 2017, registrato alla Corte dei conti in data 23 gennaio 2018, con il quale sono state revisionate le voci di listino per le cd. "prestazioni obbligatorie", al fine di conseguire, in conformità al disposto normativo, una riduzione della spesa di almeno il 50% rispetto alle tariffe praticate per le voci di listino stabilite con il decreto interministeriale del 26.4.2001.

I primi effetti di risparmio sulla spesa del nuovo listino si sono potuti apprezzare soltanto a partire dall'anno 2018 (essendo il citato decreto interministeriale entrato in vigore in data 23 gennaio 2018, data della registrazione alla Corte dei conti). In particolare, a fronte di una spesa per prestazioni obbligatorie di circa 32 milioni di euro nel biennio 2016-2017, nell'anno 2018 si è registrata una spesa pari ad euro 23.344.479, che diminuisce progressivamente a euro 16.559.363 nell'anno 2019 e a euro 13.541.255 nell'anno 2020 (dati di consuntivo di spesa trasmessi dagli uffici di Procura e in via di accertamento definitivo).

Con riferimento ai lavori finalizzati all'individuazione e alla tariffazione delle cd. prestazioni funzionali alle intercettazioni, nel corso dell'anno 2020 è stato predisposto un decreto interministeriale, con relativo tariffario di tali spese, al fine di coniugare il perseguimento del risparmio di spesa richiesto dal legislatore con il mantenimento sia del livello qualitativo dei servizi resi in favore dell'autorità giudiziaria (che dovranno sempre essere al passo dell'evoluzione tecnologica che contraddistingue il settore), sia di un ragionevole margine di profitto per gli operatori medesimi.

Capitolo 1362 *(Indennità da corrispondere alla magistratura onoraria)*

ANNO 2020

***Piano gestionale 01* – compensi giudici di pace, GOT, GOA e VPO**

Nell'anno 2020 è stata sostenuta una spesa di circa 100 milioni di euro (comprensiva dei ruoli di spesa fissa registrati fino al mese di novembre 2020 sulla piattaforma "*GiudiciNet*" gestita dal MEF, in via di accertamento definitivo), inferiore dunque allo stanziamento definitivo di bilancio del cap. 1362 (pari a complessivi euro 197.449.725), con conseguente insussistenza di situazioni debitorie.

Dalla somma inizialmente stanziata con la legge di bilancio per le esigenze dell'intero anno 2020, pari ad euro 197.449.725, sono state operate variazioni compensative in diminuzione in termini di sola cassa per 56 milioni di euro a beneficio quasi esclusivo del deficitario cap. 1360 e, in via residuale, di altri capitoli gestiti da questa Direzione generale.

Dalla gestione delle risorse finanziare, pertanto, sono state conseguite economie di gestione per circa 86 milioni di euro. Tale emergente disponibilità di risorse sul cap. 1362/01, rilevata nel corso dell'esercizio finanziario 2020, è scaturita dal ritardo con cui si stanno realizzando gli effetti finanziari della riforma *in itinere* della magistratura onoraria; altra circostanza che ha inciso in maniera significativa sulla riduzione della spesa è da rinvenire nel lungo periodo di sospensione delle attività di udienza civili e penali dovuta all'attuale emergenza sanitaria, che ha conseguentemente ridotto le attività dei magistrati ordinari.

La spesa relativa alla magistratura onoraria ha, comunque, mostrato, negli ultimi dieci anni, un *trend* in sensibile diminuzione passando da circa 150 milioni di euro (anno 2010) a circa 100 milioni di euro (anno 2020). La riduzione di spesa può essere collegata, oltre alle vacanze di organico della

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.10-08-2021.0028627.E_Relazionealparlamentospesedigiustizia.pdf pag. 9 di 12

Camera dei Deputati ARRIVO 02 settembre 2021 Prot: 2021/0001159/TN - Doc. firmato digitalmente da: Ministero della Giustizia

magistratura onoraria, all'adozione di alcuni interventi normativi che hanno inciso sul trattamento economico dei magistrati onorari.

Si osserva che l'impatto in termini finanziari del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante la riforma organica della magistratura e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, ai sensi della legge 28 aprile 2016, n. 57, sull'ammontare della spesa gravante sul capitolo 1362 non si è ancora verificato, essendo le nuove modalità di quantificazione dell'indennità spettante alla magistratura onoraria applicabili a coloro che prenderanno servizio dopo l'entrata in vigore della legge, all'esito della procedura di reclutamento avviata dal Consiglio superiore della magistratura (artt. 31 e 32 del decreto legislativo).

Si indica di seguito la spesa sostenuta nell'ultimo biennio in relazione alle varie categorie di giudici che compongono la magistratura onoraria, tenendo anche conto della rilevazione che viene condotta dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa sulle spese di giustizia iscritte nel registro delle spese pagate dall'Erario (mod. 1/A/SG):

- CAPITOLO 1362 P.G. 1 - *indennità spettanti ai giudici di pace, GOT, GOA e VPO*

CATEGORIE DI MAGISTRATI ONORARI	anno 2020*	anno 2019
Giudici di pace - dati ***DGSTAT*** al netto di imposte e oneri	37.000.000	48.000.000
Giudici onorari aggregati e Giudici onorari di Tribunale - dati ***DGSTAT*** al netto di imposte e oneri	20.000.000	27.000.000
Vice procuratori onorari - dati ***DGSTAT*** al netto di imposte e oneri	25.000.000	31.000.000
Altre voci (IVA, oneri previdenziali, ecc.)	18.000.000	23.000.000
TOTALE	100.000.000*	129.000.000

(* dati provvisori, in via di accertamento definitivo)

Adempimenti connessi all'istituzione del contributo straordinario in favore dei magistrati onorari di cui all'art. 119 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 28 - Art. 119 D.L. 17 marzo n.18 (c.d. Cura Italia) - Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio - Concessione contributo economico:

Non da ultimo, occorre attenzionare l'avvenuta destinazione di risorse finanziarie per far fronte a interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, l'art. 119 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia), pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020 e convertito in legge n. 27 del 2020 - "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"-, ha previsto, tra gli altri interventi di sostegno economico, talune misure destinate ai magistrati onorari in servizio. La norma ha riconosciuto in favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'articolo 83. Questa Direzione generale ha diramato agli uffici giudiziari tre circolari esplicative di vari aspetti connessi alla maturazione del diritto (2 e 9 aprile e 17 luglio 2020) e risposto a numerosi quesiti provenienti dagli uffici giudiziari medesimi. A seguito delle comunicazioni pervenute dalle Corti di appello e dalle Procure generali della Repubblica alla scadenza prestabilita dalla circolare DAG prot. 56578.U del 02/04/2020, in relazione al numero degli aventi diritto comunicato dagli stessi e alle tre mensilità previste dal DL n. 18/2020, sono stati emessi ordini di

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.10-08-2021.0028627.E_Relazionealparlamentospesedigiustizia.pdf pag. 10 di 12

Camera dei Deputati ARRIVO 02 settembre 2021 Prot: 2021/0001159/TN - Doc. firmato digitalmente da: Ministero della Giustizia

accreditamento per un importo complessivo di 7,8 mln di euro a valere sul capitolo 1362/01, corrispondenti al 100% del fabbisogno finanziario comunicato dalla rete dei funzionari delegati dislocati sul territorio.

***Piano gestionale 04* – indennità spettanti ai giudici ausiliari**

Nell'anno 2020 lo stanziamento definitivo di bilancio del cap. 1362, piano gestionale 4, è stato di 7.000.000 di euro. La suddetta somma è stata sufficiente a coprire le esigenze dell'intero anno.

ANNO 2021

***Piano gestionale 01* – compensi giudici di pace, GOT, GOA e VPO**

La dotazione di bilancio dell'anno 2020 del capitolo 1362/01 è di euro 197.449.725. Per l'anno 2021 è prevista una spesa inferiore allo stanziamento iniziale, poiché gli effetti completi della riforma della magistratura onoraria decorreranno presumibilmente dall'esercizio finanziario 2022 in poi.

Tra l'altro, proprio in virtù delle previste economie di gestione per l'anno 2021, si è già operata nel mese di marzo del corrente anno una variazione compensativa, in termini di sola cassa dal capitolo 1362/01 a favore del deficitario capitolo 1360/13, nell'ambito del Programma "*Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria*", al fine di ripianare le situazioni debitorie pregresse maturate al 31.12.2019 per un importo di euro 28.780.000.

***Piano gestionale 04* – indennità spettanti ai giudici ausiliari**

Sul piano gestionale 04 del capitolo 1362, secondo il d.l. n. 69/2013, art. 72, è stata autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per la remunerazione dei giudici ausiliari (a fronte di una dotazione di bilancio di pari importo), che si ritiene sufficiente a coprire le esigenze dell'intero anno 2021.

REPERIMENTO DI RISORSE AGGIUNTIVE

- **Capitolo 1363 (*spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni*) e 1362 (*indennità magistratura onoraria*)**

Relativamente ai capitoli 1362 e 1363 **non si rilevano scostamenti rispetto alle risorse stanziate in bilancio.** Non sussiste pertanto alcuna necessità di integrazione di fondi poiché si prevede una spesa in linea con gli stanziamenti di bilancio.

- **Capitolo 1360 (*spese di giustizia*)**

Come già evidenziato, la spesa di giustizia ha natura obbligatoria, derivando direttamente dall'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dell'autorità giudiziaria (sul quale questa amministrazione non può in alcun modo interferire). L'ammontare della suddetta spesa è determinato dal numero dei processi e da parametri di liquidazione regolati da norme di legge. In tale contesto, eventuali risparmi di spesa possono essere conseguite soltanto con l'adozione di modifiche normative in grado di incidere su istituti ed attività previste a garanzia del procedimento giurisdizionale.

Relativamente al capitolo 1360, al fine di assicurare la copertura finanziaria della spesa manifestata dagli uffici giudiziari, si attendono, dall'approvazione della legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2021, risorse finanziarie in termini di competenza per l'importo di 30 milioni di euro e in termini di cassa in 80 milioni di euro, che permetterebbero di adeguare, per l'esercizio finanziario

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.10-08-2021.0028627.E_Relazionealparlamentospesedigiustizia.pdf pag. 11 di 12

Camera dei Deputati ARRIVO 02 settembre 2021 Prot: 2021/0001159/TN - Doc. firmato digitalmente da: Ministero della Giustizia

corrente, la dotazione di bilancio all'effettivo fabbisogno di spesa che, anche per il corrente anno, si stima comunque una spesa complessiva superiore **ai 600 milioni di euro**.

Inoltre, è stata accolta di recente la richiesta inviata nel mese di aprile al competente Ministero dell'Economia e delle finanze per uno stanziamento straordinario **di complessivi 31 milioni di euro**, in termini di competenza e di cassa, a valere sul capitolo 1360/14 (piano gestionale di nuova costituzione) mediante prelevamento dal "*Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine*", di cui all'art. 26 della legge n. 196/2009, finalizzato al ripianamento dei debiti pregressi maturati al 31 dicembre 2020. La richiesta risulta notevolmente ridotta rispetto a quanto registrato in termini di debiti pregressi negli ultimi esercizi finanziari, probabilmente dovuta alla crescente dotazione iniziale di bilancio accordata in sede di legge di bilancio annuale per gli esercizi 2020 e 2021. A tal proposito, si segnala che, per quanto concerne il ripianamento dei debiti pregressi al 31.12.2020, in data 30 giugno 2021 sono stati emessi i corrispondenti ordini di accreditamento a favore della rete dei funzionari delegati dislocati sul territorio che avevano fatto richiesta dei fondi in conto residui entro la scadenza del 5 febbraio 2021 ai sensi della circolare DAG n. 209581.U del 23/12/2020, fino al completo esaurimento delle risorse finanziarie disponibili a valere sul piano gestionale 14.

Roma, 10 agosto 2021

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.10-08-2021.0026627.E_Relazionealparlamentospeseedigiustizia.pdf pag. 12 di 12

Camera dei Deputati ARRIVO 02 settembre 2021 Prot: 2021/0001159/TN - Doc. firmato digitalmente da: Ministero della Giustizia

PAGINA BIANCA

180950155640